

Così il decreto attuativo del Piano emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy

Transizione 5.0 pronti e via

Credito fiscale 45% della spesa, 10 mila € per certificarsi

Il bonus è determinato sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita nell'ambito di ciascun progetto di innovazione

DI BRUNO PAGAMICI

Credito d'imposta fino al 45% della spesa modulato sulla base dello scaglione degli investimenti agevolabili e della riduzione dei consumi energetici.

Potranno inoltre essere rimborsate fino a 10.000 euro le spese sostenute per gli obblighi di certificazione.

È quanto prevede il testo del decreto attuativo del Piano transizione 5.0 emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) che chiarisce anche le regole per individuare la data in cui l'investimento si intende effettuato (e può quindi essere agevolato).

Credito d'imposta

Il bonus è determinato sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita nell'ambito di ciascun progetto di innovazione:

a) nella misura del 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 5% per

investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi agevolati non inferiore al 5%;

b) nella misura del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 10% per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi agevolati superiore al 10%;

c) nella misura del 45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 15% per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi agevolati superiore al 15%.

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui sopra, il beneficio è aumentato di:

a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle pmi per adempiere agli obblighi di certificazione;

b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti anche in tal caso per adempiere all'obbligo di certificazione.

nute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti anche in tal caso per adempiere all'obbligo di certificazione.

Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori ai suddetti limiti/scaglioni, il credito d'imposta verrà riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

La misura del beneficio riconosciuto verrà calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall'investimento (agevolati).

Ultimazione dell'investimento

Nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016, il completamento si intende alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni nuovi finalizzati all'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'auto-consumo il completamento si intende alla data di fine lavori dei medesimi beni.

© Riproduzione riservata

